

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N° 9239

CONTRATTO D'APPALTO

Lavori di rifacimento del prospetto e di completamento a seguito dell'intervento di adeguamento sismico del Liceo Scientifico "P. Farinato di Enna".

CUP:G72B22000970001 - CIG:951549420F -

L'anno duemilaventitre, il mese di settembre il giorno diciannove in Enna presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Enna, dinanzi a me, Dr. Michele Iacono, Segretario Generale dell'Ente sopra intestato, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, e per il presente espressamente richiesto con nota del Commissario Straordinario prot. n. 2730 dell'11.02.2021 sono compar-
si:

il Libero Consorzio Comunale di Enna di seguito indicato anche come "Stazione appaltante" o "Ente", con sede in Enna piazza Garibaldi n. 2, C.F. 80000810863 in persona dell'Ing. Giuseppe Grasso nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**, domiciliato presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Enna, codice fiscale **OMISSIS**, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, nella qualità di Dirigente del Settore III "Territorio, Pianificazione, Ambiente, Lavori Pubblici", nominato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 2 del 13.01.2023;

l'impresa individuale Voti Antonio, con sede legale in Contrada S.S. Filippo e Giacomo n. 73 CAP 91025 Marsala (TP), C.F. e P.I. 01955480817 di seguito indicata anche come "aggiudicataria/contrahente/appaltatore", iscritta al REA della Camera di Commercio di Trapani al n. REA: TT- 135563 dal 15.03.2000, in persona del Sig. Voti Antonio nato a **OMISSIS** il **OMISSIS** e residente a **OMISSIS** in **OMISSIS**, Cod. Fisc. **OMISSIS**, il quale dichiara d'intervenire nel presente atto nella qualità di titolare firmatario della società medesima presso cui afferma di avere domicilio. La qualità ed i poteri del Sig. Voti Antonio risultano dalla visura camerale di verifica dell'autocertificazione, emessa dalla CC.I.AA. di Trapani in data 03.08.2023 agli atti depositata.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e capacità io Ufficiale Rogante mi sono accertato tramite esibizione di documenti di riconoscimento e visione dei documenti prodotti, in uno dichiarando di mantenere capacità di legge alla stipula del presente contratto, di mantenere potere di rappresentanza, di potere e volere impegnare, con le loro firme, in nome e per conto, i rispettivi rappresentati, di volere rinunciare, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi chiedono il seguente atto per la cui migliore comprensione e senza soluzione di continuità, appresso e di seguito

PREMETTONO

- che il progetto per i lavori in oggetto è stato finanziato con decreto n. 117 del 18.05.2022 che ha approvato la rimodulazione dei

	piani di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del	
	15.07.2021, per manutenzione straordinaria e l'efficientamento ener-	
	getico degli edifici scolastici di competenza delle Provincie, città	
	metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art.	
	1, commi 63 e 64, della L. n. 160 del 27.12.2019 includendoli	
	all'interno del PNRR, così come comunicato dal Ministero dell'Istru-	
	zione con nota prot. 2021/15627 del 11.08.2021 e successiva nota	
	prot. 12925 del 08.03.2022;	
	- che l'intervento dei lavori in oggetto è stato previsto nel pro-	
	gramma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 giusta Delibera	
	Commissariale con i poteri del C.P. del L.C.C. di Enna n. 14 del	
	14.10.2022;	
	- che con Determinazione del Dirigente del Settore III n. 854 del	
	28.04.2021 sono stati nominati il RUP e altre figure professionali;	
	- che con Determinazione del Dirigente del Settore III n. 2491 del	
	28.12.2021 è stata accertata ed introitata la complessiva somma di €	
	1.495.000,00 al Capitolo 4430 del bilancio 2021 quale contributo	
	per la manutenzione straordinaria delle scuole di cui al decreto	
	del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15.07.2021;	
	- che con Determinazione del Dirigente del Settore III n. 1724 del	
	21.09.2022 è stato sostituito il RUP e altre figure professionali;	
	- che con parere n. 39 del 28.11.2022 il progetto esecutivo è stato	
	approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R.	
	N. 12/2011 e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n.	
	50/2016;	

- che con Determinazione del Dirigente del Settore III n. 2212 del 05.12.2022 il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa per un importo complessivo di € 1.430.000,00 di cui € 1.181.674,83 per lavori comprensivi di € 131.058,80 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 248.325,17 somme a disposizione dell'Amministrazione; sempre con la stessa Determinazione è stata prenotata la complessiva somma pari ad € 1.430.000,00 al capitolo 23414 del bilancio 2022/2024; inoltre, è stata approvata la procedura di gara ai sensi all'art. 1, comma 2 della Legge n. 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando di gara, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, mediante sorteggio telematico, attraverso la piattaforma telematica dell'Ente, di n. 10 operatori economici in possesso dei requisiti, sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dell'art. 36, comma. 9 bis del Codice dei Contratti;

- che con verbale di gara telematica del 30.01.2023 è stata formulata da parte della Commissione Giudicatrice proposta di aggiudicazione nei confronti della società sopra citata;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore III n. 291 del 23.02.2023 è stata disposta l'aggiudicazione per i lavori in intestazione all'impresa Voti Antonio, sopra identificata, che ha offerto un ribasso del 34,4784%, e pertanto l'importo dei lavori aggiudicato è di € 688.380,43 oltre gli oneri per la sicurezza di € 131.058,80, per un importo contrattuale complessivo di € 819.439,23

	oltre IVA come per legge;	
	- che con determinazione del Dirigente del Settore III n. 946 del	
	06.06.2023 è stata dichiarata l'efficacia della suddetta aggiudica-	
	zione; inoltre, sempre con la stessa Determinazione Dirigenziale è	
	stata impegnata la somma occorrente per i lavori in oggetto al cap.	
	23413 del bilancio 2022/2024 somma reimputata con Determinazione del	
	Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del L.C.C. n.	
	15 del 09.02.2023;	
	- che è stata acquisita l'informativa antimafia prot. n.	
	PR_TPUTG_Ingresso_0010339_20230207 del 22.02.2023 per l'impresa in-	
	dividuale Voti Antonio e dei relativi soggetti di cui all'art. 85	
	del D.Lgs. 159/2011, ove si evince che non sussistono cause di deca-	
	denza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.	
	159/2011;	
	che risultano depositati, agli atti del Libero Consorzio Comunale	
	di Enna, i documenti come di seguito indicati:	
	- Polizza fidejussoria per cauzione definitiva n. 502.285.311 rila-	
	sciata dalla Allianz S.p.A., agenzia di Marsala (TP), in data	
	15.06.2023;	
	- Polizza di assicurazione C.A.R. n. 502285312 rilasciata dalla Al-	
	lianz S.p.A., agenzia di Marsala, in data 14.06.2023;	
	- documento di verifica di autocertificazione della Camera di Com-	
	mercio di Trapani del 03.08.2023;	
	- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti	
	da reato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Enna in data	

	30.08.2023 attestante che nell'anagrafe delle sanzioni amministrati-	
	ve dipendenti da reato risulta "NULLA";	
	- certificato del Casellario Giudiziale del proprietario e Ammini-	
	stratore Unico Voti Antonio, emesso dalla Procura della Repubblica	
	di Enna in data 30.08.2023, che attestano che nella banca dati del	
	Casellario Giudiziale risulta "NULLA";	
	- certificato dei Carichi Pendenti del proprietario e Amministratore	
	Unico Voti Antonio, emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala	
	in data 26.04.2023, da cui si evince che suo carico non risultano	
	procedimenti penali pendenti ai sensi dell'art. 60 CPP;	
	- autocertificazione del legale rappresentante della società del	
	05.09.2023, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e assunta al proto-	
	collo dell'Ente al n. 18577 del 05.09.2023, attestante che la socie-	
	tà non è soggetta agli obblighi di assunzione di cui alla legge del	
	12.03.1999 n. 68;	
	- esito verifica regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle	
	Entrate di Trapani, Ufficio Territoriale di Marsala del 08.08.2023;	
	- certificazione DURC rilasciata dall'INAIL in corso di validità,	
	alla data di stipula del presente atto, con scadenza il 02.11.2023.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti come sopra costituite, previa conferma della narrativa che	
	precede su cui concordano senza riserve, convergono e stipulano	
	quanto segue:	
	ART. 1	
	OGGETTO E CORRISPETTIVO	

Il Libero Consorzio Comunale di Enna rappresentato come sopra, affi-
da in appalto all'impresa Voti Antonio, come sopra costituita e rap-
presentata, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione
dell'appalto relativo ai "Lavori di rifacimento del prospetto e di
completamento a seguito dell'intervento di adeguamento sismico del
Liceo Scientifico "P. Farinato" di Enna", con le modalità di cui al
"Capitolato Speciale d'Appalto", che si allega al presente atto sot-
to la lettera "A" e per l'importo contrattuale attuale e definitivo
di € 819.439,23 di cui € 688.380,43 importo dei lavori aggiudicato
ed € 131.058,80 oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicataria è tenuta alla piena e incondizionata osservanza di
tutte le norme civili e amministrative che regolano la materia e
l'attività oggetto del presente contratto. I lavori saranno eseguiti
in conformità alle norme, procedure e gradazioni contenute negli
atti richiamati e, ancor più specificatamente nel Capitolato Specia-
le d'Appalto che il Dirigente del Settore III, con il dichiarato as-
senso dell'aggiudicataria, richiede richiamarsi integralmente nel
presente contratto al fine di costituirne contenuto negoziale. Si
specifica pertanto, che ai fini del presente contratto, le parti
fanno rinvio e riferimento di comune accordo, e rimossa ogni ecce-
zione per quanto ivi non previsto, agli atti sopra citati, nonché ad
ogni altro annesso e connesso documento della progettazione ivi ri-
chiamato e sottoscritto dalle parti per accettazione e per costi-

tuirne parte integrante e sostanziale all'odierna stipulazione, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto.

In aggiunta alle disposizioni specifiche contenute negli atti richiamati, l'appalto è comunque soggetto alla completa osservanza di tutte le norme comunitarie, nazionali, regionali e locali che regolano la sua corretta esecuzione e gestione in ogni suo aspetto, direttamente o indirettamente connesso al lavoro da realizzare, compresi il Regolamento per la Contabilità dello Stato, il Codice Civile, nonché il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 3

DURATA E PENALI

Il tempo utile per la realizzazione dei lavori di che trattasi, nonché ogni conseguente penale a carico dell'aggiudicataria, sono fissati nelle norme contenute nell'elaborato recante "Capitolato Speciale d'Appalto", salva ogni eccezione che dovesse trovare applicazione per disposizione normativa.

ART. 4

PAGAMENTI E RISCOSSIONI - TRACCIABILITA'

I pagamenti saranno corrisposti all'aggiudicataria nei termini stabiliti dalle norme contenute nell'elaborato recante "Capitolato Speciale d'Appalto", salva ogni eccezione che dovesse trovare applicazione per disposizione normativa, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

L'Aggiudicataria assume obbligo inderogabile di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti all'esecuzione delle ob-

bligazioni derivanti dal presente contratto, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge 136/2010, pena risoluzione di diritto del contratto, e di dare seguito ad ogni ulteriore adempimento a proprio carico da detta legge disposto.

Art. 5

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicataria di cedere il presente contratto, a qualsiasi titolo, nonché procedere a qualsiasi subappalto, relativo ai lavori in oggetto, non autorizzato e non previsto dalla disciplina regolatrice del presente atto.

ART. 6

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto, il contraente ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria per cauzione definitiva n.502.285.311 rilasciata dalla Allianz S.p.A., agenzia di Marsala (TP), in data 15.06.2023: tale cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e deve essere integrata ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e comunque rinnovata sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'appaltatore ha altresì prodotto polizza di assicurazione C.A.R. per la copertura danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione n. 502285312 rilasciata dalla Allianz S.p.A., agenzia di Marsala, in data 14.06.2023.

Ogni altra garanzia e copertura assicurativa prevista per il presente contratto, ancorché non ancora depositata agli atti troverà dinamica attuazione nei termini della gestione del contratto medesimo da parte dell'Ente.

ART. 7

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Ferme le ipotesi di scioglimento del rapporto contrattuale previste dalla legge, il presente contratto si risolve per inosservanza delle disposizioni ivi previste e/o richiamate quali regolatrici dell'appalto.

E' garantita la preventiva valutazione dal Responsabile del Procedimento per i casi previsti dalla legge.

Resta, inoltre, fermo il diritto dell'Ente di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite; il pagamento complessivo resta, comunque, determinato secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicataria si obbliga ad osservare integralmente, verso i propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi (Nazionali, Territoriali e Decentrati), in vi-

	gore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.	
	L'aggiudicataria dichiara di applicare ai propri lavoratori dipen-	
	denti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire	
	nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurati-	
	va, sanitaria, previsti dalla vigente normativa.	
	A garanzia di tale osservanza l'Ente procede nei termini stabiliti	
	dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	L'impresa contraente si obbliga, altresì, ad ottemperare e garantire	
	il rispetto delle disposizioni dei requisiti di sicurezza pubblica e	
	sul lavoro per la realizzazione delle prestazioni lavorative e co-	
	munque si obbliga ad assicurare, senza eccezioni, il pieno adempi-	
	mento delle disposizioni scaturenti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,	
	nonché da ogni altra normativa specifica in materia che deve trovare	
	applicazione, in relazione alla tipologia delle attività oggetto del	
	presente contratto.	
	ART.9	
	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	
	In aggiunta ad ogni altro onere e obbligo previsti in capo	
	all'aggiudicataria dal presente contratto, dai suoi allegati e dalle	
	disposizioni legislative e regolamentari che comunque lo disciplina-	
	no, come già espressamente richiamati, la stessa è tenuta, nei con-	
	fronti della stazione appaltante:	
	a) a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta negli	
	assetti proprietari e nella struttura dell'impresa, nonché negli or-	

ganismi tecnici ed amministrativi;

b) a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché quant'altro previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente contratto, inoltre è sottoposto alle condizioni risolutive e di recesso previste dal D.Lgs. n. 159/2011.

ART.10

DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA

A tutti gli effetti del presente contratto, l'aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale sita a Marsala (TP), Contrada S.S. Filippo e Giacomo n. 73. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata.

Qualsiasi comunicazione fatta al Capo cantiere o all'incaricato dell'aggiudicataria, dal Direttore dei Lavori, o dal Responsabile del Procedimento si considera fatta all'aggiudicataria.

ART.11

DOCUMENTI ALLEGATI

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. n. 50/2016, sono materialmente allegati al presente atto, e nella forma di copie informatiche di documenti redatti originariamente su supporto cartaceo, da me verificate conformi ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 82/2005, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto - Allegato "A";

- Computo Metrico - Allegato "B";

I comparenti dichiarano di avere letto tali atti e di averne piena conoscenza. Le parti dichiarandomi di ben conoscerli, mi esonerano espressamente dalla lettura degli stessi.

ART. 12

DOCUMENTI PARTE E RIFERIMENTO

Vengono richiamati e costituiscono parte e riferimento sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegati, i seguenti atti, documenti ed elaborati normativi, pattizi e tecnici:

- documenti identificativi dell'Aggiudicataria e dei poteri di rappresentanza;

- Determinazioni Dirigenziali del Settore III nn. 854/2021 - 2491/2021 - 1724/2022 - 2212/2022 - 291/2023 - 946/2023;

- elenco prezzi;

- parere tecnico n.39 del 28.11.2022;

- offerta economica;

- polizza fidejussoria per cauzione definitiva;

- polizza di assicurazione C.A.R.;

- p.O.S.;

- documenti sottoscritti dall'aggiudicataria, già allegati della procedura di selezione del contraente, recanti accettazione e adesione, a tutti gli effetti:

1) Patto d'Integrità previsto per il contratto *de quo*;

2) Protocollo di Legalità stipulato il 28.06.2019 tra la Prefettura di Enna, il Libero Consorzio Comunale e i Comuni della Provincia di

Enna.

ART.13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni inerenti il sistema di protezione dei dati personali di cui al GDPR UE 2016/679, informa il contraente, ottenendone condivisione, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste e per l'assolvimento degli obblighi regolati dalle leggi e dalle correlate regolamentazioni.

ART.14

PTPCT e CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Libero Consorzio Comunale di Enna, per ogni effetto di legge e relative connessioni con lo stipulando contratto, informa altresì la società sulla vigenza del Codice di comportamento, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario con atto n. 159 del 29.12.2022, e sulle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente; di entrambi richiama gli obblighi derivanti ai contraenti e ai propri collaboratori, ricevendone assenso e accettazione.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna informa che il Codice e il PTPCT, sono visionabili in ogni momento sul sito internet dell'Ente, ove sono stabilmente pubblicati.

ART. 15

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicataria, tutte le spese del contratto e

tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa.

ART.16

REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto, è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/1986.

L'imposta di bollo del presente contratto viene assolta in modalità telematica mediante versamento con mui - procedura sister/unimod.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale, ad alta e intelligibile voce, ho poi letto ai contraenti: gli stessi, appositamente interpellati, liberamente lo hanno riconosciuto conforme, per contenuto e forma, alla volontà loro e dei rispettivi rappresentati e ne confermano la esattezza in ogni sua parte, ivi compresi gli atti richiamati dei quali ho omesso la lettura, avendovi i contraenti medesimi rinunciato contestualmente dichiarando la loro piena conoscenza e accettazione senza riserve.

Di seguito, avanti a me, i citati contraenti sottoscrivono il presente contratto, contestualmente e congiuntamente ai documenti materialmente allegati, già copie informatiche di documenti redatti originariamente su supporto cartaceo, da me verificate conformi ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 82/2005: la sottoscrizione da parte dei contraenti avviene mediante l'apposizione di fir-

ma digitale, da me verificata sulla base dell'apposita attestazione generata dal certificatore all'atto dell'apposizione della firma. E infine, in presenza delle parti, io sottoscritto Ufficiale Rogante, Dr. Michele Iacono appongo la mia firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005.

Si dà atto, che gli atti richiamati e non allegati, già sopra precisamente individuati, vengono dalle parti firmati, in forma autografa, in segno di piena e condivisa conoscenza ed accettazione, collazionati in un'unica raccolta sigillata, e infine depositati agli atti ufficiali del presente contratto a disposizione di chiunque legittimamente li richieda: sugli stessi appongo altresì la mia sigla, in forma autografa.

Il presente contratto è scritto con mezzo informatico da persona di mia fiducia e consta di numero quindici fogli interi e quanto del presente a video.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna

(firmato digitalmente Ing. Giuseppe Grasso)

L'Impresa individuale Voti Antonio

(firmato digitalmente Sig. Voti Antonio)

Il Segretario Generale

(firmato digitalmente dr. Michele Iacono)

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU			
	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. n.° 15/2015) già Provincia Regionale di Enna SETTORE III - "Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici"		 PROVINCIA VINCITRICE DEL PREMIO Edizione 2006 categoria Province d'Italia
OGGETTO:	<i>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PROSPETTO E DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "P. FARINATO" DI ENNA. CUP G72B22000970001</i>		
elaborato		allegato	
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		7	
N. Protocollo	data	aggiornamento	scala
	9 novembre 2022		
FIGURE PROFESSIONALI	VISTI		
<i>Il Responsabile Unico del Procedimento</i>	Approvato con Parere Tecnico n.° _____ del _____ Registro del III Settore "Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici" Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Basilio POLITI		
Geom. Basilio POLITI			
<i>Il Progettista</i>			
Ing. Claudio CATANIA			

Prima Parte
OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DELLE OPERE

- Articolo 1. Oggetto dell'appalto**
- Articolo 2. Ammontare dell'appalto**
- Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto**
- Articolo 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili**
- Articolo 5. Gruppi di lavorazioni omogenee**
- Articolo 6. Descrizione, forme e principali dimensioni delle opere**

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Articolo 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto**
- Articolo 8. Documenti che fanno parte del contratto**
- Articolo 9. Qualificazione**
- Articolo 10. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**
- Articolo 11. Fallimento dell'Appaltatore**
- Articolo 12. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, Direttore di cantiere**
- Articolo 13. Responsabilità dell'Appaltatore**
- Articolo 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**
- Articolo 15. Denominazione in valuta**

CAPO III - GARANZIE

- Articolo 16. Cauzione provvisoria**
- Articolo 17. Cauzione definitiva**
- Articolo 18. Riduzione delle garanzie**
- Articolo 19. Assicurazioni a carico dell'Appaltatore**

CAPO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Articolo 20. Consegna e inizio dei lavori**
- Articolo 21. Termini per l'ultimazione dei lavori**
- Articolo 22. Sospensioni e proroghe**
- Articolo 23. Penali e premio di accelerazione**
- Articolo 24. Danni di forza maggiore**
- Articolo 25. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma**
- Articolo 26. Inderogabilità dei termini di esecuzione**
- Articolo 27. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**
- Articolo 28. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

- Articolo 29. Anticipazioni – Incentivazioni**
- Articolo 30. Pagamenti in acconto**
- Articolo 31. Conto finale e pagamenti a saldo**

Articolo 32. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

Articolo 33. Pagamenti a saldo

Articolo 34. Revisione prezzi

Articolo 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 36. Lavori a misura

Articolo 37. Lavori in economia

Articolo 38. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Articolo 39. Disposizioni generali relative ai prezzi di lavori a misura e somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

Articolo 40. Lavori eventuali non previsti

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 41. Direzione dei lavori

Articolo 42. Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

Articolo 43. Espropriazioni

Articolo 44. Variazione dei lavori

Articolo 45. Varianti per errori od omissioni progettuali

Articolo 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 47. Norme di sicurezza generali

Articolo 48. Sicurezza sul luogo di lavoro

Articolo 49. Piani di sicurezza

Articolo 50. Piano operativo di sicurezza

Articolo 51. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 52. Subappalto

Articolo 53. Responsabilità in materia di subappalto

Articolo 54. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Articolo 55. Eccezioni dell'Appaltatore

Articolo 56. Controversie

Articolo 57. Termini per il pagamento delle somme contestate

Articolo 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Articolo 59. Esecuzione d'ufficio

Articolo 60. Risoluzione del contratto

Articolo 61. Recesso dal contratto

CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 62. Ultimazione dei lavori

Articolo 63. Conto finale

Articolo 64. Presa in consegna dei lavori ultimati

Articolo 65. Termini per il collaudo

CAPO XII - NORME FINALI

Articolo 66. Verifiche in corso d'esecuzione e misurazione dei lavori – Difetti di costruzione

Articolo 67. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Articolo 68. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

Articolo 69. Discordanze negli atti contrattuali – Prestazioni alternative

Articolo 70. Proprietà degli oggetti ritrovati

Articolo 71. Custodia del cantiere

Articolo 72. Cartello di cantiere

Articolo 73. Spese contrattuali, imposte, tasse

Prima Parte

OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni, somministrazioni, forniture e provviste necessarie per la realizzazione completa dei **LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PROSPETTO E DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "P. FARINATO" DI ENNA**, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e agli elaborati esecutivi inerenti le strutture ed i calcoli relativi, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori, che deve essere sempre e comunque effettuata dall'Appaltatore stesso secondo le regole dell'arte e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di esecuzione di lavori pubblici, incluse quelle relative alla prevenzione degli infortuni, di tutela della salute dei lavoratori, di sicurezza del cantiere e di salvaguardia della pubblica incolumità

3. Le indicazioni del presente Capitolato, gli elaborati grafici indicati nel successivo articolo 8 e le specifiche tecniche allegate forniscono le caratteristiche tecniche di esecuzione e la consistenza quantitativa e qualitativa delle opere oggetto dell'appalto. ben note all'Appaltatore, che, con la partecipazione alla relativa gara d'appalto, dichiara e da atto di averne preso completa e perfetta conoscenza.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

1. Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo a base d'appalto relativo al presente appalto ammonta a € **1.181.674,83** (diconsi Euro **unmilione centottantunoseicento settantaquattro/83**), così distinti

a) Per lavori soggetti a ribasso	€ 1.050.616,03
b) di cui per costo della manodopera	€ 307.489,89
c) Per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 131.058,80
Torna l'importo complessivo a base d'appalto	€ 1.181.674,83

Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a misura. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al precedente comma 1 - lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere specificato nel precedente comma 1 - lettera b), non soggetto a ribasso d'asta.

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3. I prezzi unitari, sottoposti al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, hanno efficacia negoziale e costituiscono i prezzi contrattuali.

4. Non hanno efficacia negoziale le quantità dei lavori indicate dalla Amministrazione negli atti progettuali, ancorché tali quantità siano state rettifiche in sede di gara, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità di tutti i lavori e delle dimensioni e quantità rispettivamente indicate negli atti progettuali, nonché la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono all'importo complessivo dei lavori posti a base d'appalto, di cui all'art. 2 - comma 1 - del presente capitolato.

Articolo 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG1 – Edifici Civili e Industriali", specificati nella suindicata tabella di cui al precedente art. 2 del presente capitolato, per l'importo di € **1.181.674,83**.

Articolo 5. Gruppi di lavorazioni omogenee

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43 - commi 7 e 8 - del D.P.R. 207/2010 sono indicati nella tabella di cui al precedente art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6. Descrizione, forme e principali dimensioni delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto, di cui formano parte integrante, e, salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori, possono riassumersi dalle seguenti indicazioni:

- Rimozione dei rivestimenti lapidei del prospetto;
- Disfacimento di intonaco fatiscente;
- Ripristino di intonaco esterno;
- Posa in opera, sui prospetti prospicienti le pubbliche vie, di rivestimento termoisolante e fonoisolante a "cappotto" dello spessore di cm. 11, idoneo al superamento dei valori minimi di trasmittanza delle pareti opache della zona climatica "E" anche in prossimità dei ponti termici generati da travi e pilastri, realizzato con lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso sinterizzato elasticizzato, a basso modulo di elasticità dinamica, addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, per marchiato CE, densità 15÷18 kg/m³, con successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema verrà finito con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico sintetico antimuffa e antialga o minerale silossanico;
- Collocazione di davanzale termico sui prospetti prospicienti le pubbliche vie;
- Rifacimento dell'intonaco esterno sui prospetti all'interno del cortile;
- Rifacimento degli infissi esterni in PVC della nuova ala;
- Realizzazione di massetto in cls nel piazzale armato con rete elettrosaldata;
- Realizzazione di pavimentazione per esterni nel cortile;
- Ripristino di intonaci interni fortemente degradati al piano interrato;
- Tinteggiature.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 8. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:
 - a. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - b. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
 - c. Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente

Capitolato

- b. l'elenco dei prezzi unitari;
- c. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- d. il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- e. il cronoprogramma di cui all'art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- f. gli elaborati grafici

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, le norme e le disposizioni vigenti ed applicabili in materia di lavori pubblici, come recepite, vigenti ed applicabili nella Regione Siciliana, in particolare:

- La Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F,
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad oggetto *“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, recante il *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”, nel seguito del presente Capitolato denominato anche, per brevità, *“Regolamento”*, come recepito dalla L.R. n.12/2011 infracitata e come vigente nella Regione Siciliana;
- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, recante il *“Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”*, nel seguito del presente Capitolato denominato anche, per brevità, *“Capitolato Generale”*;
- la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”*, come modificata con l'art. 24 della Legge Regionale n. 8/2016 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, recante il *“Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”* come modificato in dipendenza dell'art. 24 della Legge Regionale n. 8/2016 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, .

3. Nell'esecuzione dei lavori saranno altresì osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; .

Articolo 9. Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per la categoria **“OG1 – Edifici Civili e Industriali” – classifica d'importo III**, in conformità agli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 ed ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 10. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. L'offerta presentata per partecipare alla gara per l'appalto dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere corredata da apposita dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale i Concorrenti attestino espressamente :

- a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, attraverso l'esame degli elaborati progettuali;
- b) di avere visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato e giudicato idonei le condizioni di viabilità e di accesso nonché gli impianti che li riguardano;
- c) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai luoghi interessati dai lavori ed tempi previsti per l'esecuzione dei lavori stessi;
- d) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;

- e) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e/o delle discariche autorizzate nonché, in carenza di pubbliche discariche, di avere individuato e di poter fruire di siti idonei per il deposito a rifiuto delle materie di risulta, a distanze compatibili con l'economia dei lavori, e di avere tenuto conto delle condizioni imposte dagli Organi competenti;
- f) di avere effettuato una verifica del personale, delle attrezzature e dei mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori e di poterne liberamente disporre per essere impiegati nei lavori da eseguirsi, in numero e tipo adeguati all'entità, tipologia e categoria dei lavori stessi;
- g) di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei periodi per andamento climatico sfavorevole;

- h) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - i) di avere preso conoscenza del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano generale di sicurezza;
 - l) di avere valutato tutti gli elementi e le circostanze, generali e particolari, suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali quanto sul costo del personale, dei mezzi d'opera, dei trasporti e quant'altro connesso all'esecuzione dei lavori, conseguentemente sulla determinazione dei prezzi, nonché di influire sulle condizioni contrattuali in genere e sull'esecuzione dei lavori stessi;
 - m) di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali consentire il ribasso offerto.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile Unico del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori. Altresì, con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le previsioni progettuali ed i migliori precetti dell'arte, con i più aggiornati sistemi costruttivi.
4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, e non escluse da altre norme del presente Capitolato, o che si riferiscono a condizioni impreviste o imprevedibili o soggette a revisioni.

Articolo 11. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore l'Amministrazione si avvarrà, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D. Lgs. 50/2016.
2. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'Appaltatore mandataria o di una Appaltatore mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 12. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalità della/e persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, che saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, fornita di requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori, con riferimento alla natura e consistenza dei lavori stessi. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico o da altro tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, direttamente e/o tramite il Direttore di cantiere, deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto ed assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore ha la responsabilità del mantenimento della perfetta disciplina e del buon ordine dei cantieri ed ha l'obbligo di osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le norme di legge e/o di Regolamento. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

6. In caso di appalto affidato a Raggruppamento Temporaneo di Imprese o a Consorzio, il direttore di cantiere è nominato mediante delega conferita da tutte le Imprese raggruppate operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare in esecuzione della nomina conferita, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti parimenti operanti nel cantiere stesso.

7. Per il verificarsi di casi di insubordinazione, incapacità, grave negligenza, cessazione dei requisiti di moralità ovvero qualora ricorrano altri simili gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione e/o la Direzione lavori, previa motivata richiesta e comunicazione all'Appaltatore, hanno il diritto di esigere il cambiamento immediato del predetto rappresentante, del direttore di cantiere e di tutto l'altro personale operante nel cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità né all'Appaltatore, né i soggetti sostituiti.

8. L'Appaltatore è comunque responsabile delle inadempienze dei predetti soggetti addetti al cantiere e dei danni causati da tali inadempienze, rispondendone nei confronti dell'Amministrazione, anche per eventuale malafede o frodi dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 13. Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di Regolamento.

2. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'Amministrazione in sede di collaudo.

5. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

9. L'Amministrazione può richiedere, con spese a carico dell'Appaltatore, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all'Appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

10. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'Appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al Direttore dei lavori.

11. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Articolo 15. Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CAPO III - GARANZIE

Articolo 16. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo complessivo a base d'appalto indicato nel precedente art. 2 – comma 1 - del presente Capitolato, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. La garanzia prestata, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, deve corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al seguente art. 17 - comma 1 - del presente Capitolato, qualora l'offerta risultasse aggiudicataria.
3. La garanzia prestata, di cui sopra, dovrà altresì prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 93 - comma 5 - del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 17. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e fino al 20 %; qualora poi il ribasso d'asta sia superiore al 20%, al precedente incremento si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.
3. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, solo alla data in cui il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione saranno divenuti definitivi.
4. La garanzia di cui al presente articolo, relativa alla cauzione definitiva, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
5. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento ed avrà effetto fino alla data in cui il certificato di collaudo provvisorio sarà divenuto definitivo .
6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'Appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.
7. Ai sensi dell'art. 103 - comma 2 - del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

8. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016) la Amministrazione ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

9. Resta comunque convenuto che, anche quando dopo il collaudo nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione predetta, queste potranno restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolate a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'articolo 360 della Legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. F, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

Articolo 18. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93 - comma 7 - del D. Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 16 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 - ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 17 del presente capitolato è ridotto al 50% per l'Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla Appaltatore capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'Appaltatore singola.

Articolo 19. Assicurazioni a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103 – c. 7 - del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data in cui il certificato di collaudo provvisorio sarà divenuto definitivo. La somma assicurata è fissata nel bando di gara

2. Il contraente trasmette all'Amministrazione copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'Appaltatore e compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia cui l'Appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 C.C.;
e per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
- la copertura dei danni che l'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. e danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone della Amministrazione occasionalmente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Amministrazione;
- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per un massimale di € 500.000,00 e deve assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.
6. La garanzia di cui al presente articolo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitori. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48 - comma 5 - del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
8. Resta convenuto che, anche quando dopo il collaudo finale nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione delle cauzione predetta, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'articolo 360 della Legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. F, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

CAPO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 20. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori sarà effettuata, previa convocazione dell'Appaltatore, dopo la stipula del formale contratto, entro e non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, e dovrà risultare da apposito verbale.
2. È facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 - commi 8 e 13 - del D. Lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione, a sua scelta, di risolvere il contratto e incamerare la cauzione ovvero di procedere all'esecuzione d'ufficio, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla Amministrazione.
6. In caso di accoglimento l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 % per la parte dell'importo fino a 258.000,00 Euro;
 - b) 0,50 % per la eccedenza fino a 1.549.000,00 Euro;
 - c) 0,20 % per la parte eccedente i 1.549.000,00 Euro.La richiesta di pagamento degli oneri spettanti all'Appaltatore ai sensi del presente comma, deve essere inoltrata dallo Stesso a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
7. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. La richiesta di pagamento degli oneri spettanti all'Appaltatore ai sensi del presente comma, deve essere inoltrata dallo Stesso a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del Regolamento
8. L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
9. Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nell'esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con

tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

10. L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo entro e non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Ove il ritardo dovesse eccedere i 45 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Articolo 21. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **360 (TRECENTOSESSENTA)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. Nella determinazione di tale tempo utile si è tenuto conto delle ferie contrattuali, nonché delle difficoltà e degli impedimenti ordinari dipendenti dalla prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e dalle relative condizioni climatiche.

2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

3. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 22. Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, nel quale indica le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 107 - comma 2 - del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità e quindi determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

3. La sospensione, disposta ai sensi del comma precedente, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione della loro esecuzione. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

4. Nel corso della sospensione, la Direzione dei lavori dispone visite in cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

5. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall'art. 107, comma 4 - 2° periodo, del D. Lgs. 50/2016, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

6. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

7. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

8. L'Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

9. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al Responsabile Unico del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

10. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più d'una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque qualora superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

11. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

12. Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'articolo 27 del presente Capitolato.

13. Non appena vengano a cessare le cause della sospensione, la Direzione dei lavori dispone la ripresa dei lavori, compilando con l'intervento dell'Appaltatore apposito verbale, che sarà inoltrato al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla sua compilazione. Nel verbale di ripresa, la Direzione dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

14. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che l'Amministrazione abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda per iscritto a quanto necessario alla ripresa. Tale diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

15. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

16. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo contrattuale fissato per l'esecuzione dei lavori.

17. Sospensione parziale

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Alla sospensione parziale si applicano le norme di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ad eccezione del disposto dell'ultimo capoverso in ordine ai riflessi sul tempo contrattuale; la sospensione parziale determina infatti il differimento dei tempi contrattuali in misura pari ad un numero di giorni determinato dal predetto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

18. Sospensione illegittima

Le sospensioni, totali o parziali, disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle stabilite nei commi precedenti del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura del 6,50 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile d'Appaltatore, nella misura pari agli interessi moratori calcolati a norma dell'articolo 30, comma 4, del Capitolato Generale;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della mano d'opera, accertati dalla Direzione Lavori ai sensi del disposto di cui al terzo capoverso del precedente comma 1 del presente articolo;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci su elencate, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

19. Proroghe

Qualora l'Appaltatore, per cause allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato precedentemente nel presente Capitolato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto al termine anzidetto, tenuto conto del tempo di cui al capoverso seguente.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, previa acquisizione del parere del Direttore dei lavori, con apposito provvedimento formale emesso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Appaltatore. La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra detti costituisce rigetto della richiesta.

Qualora il provvedimento formale di concessione della proroga fosse emesso dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa avrebbe comunque effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione.

Articolo 23. Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari all'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.
3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
4. La penale è comminata dal Responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni della Direzione dei lavori, che a tal fine riferisce tempestivamente allo stesso Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione, ed è senz'altro iscritta a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.
5. Nei casi di inottemperanza dell'Appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 58 del presente capitolato ("*Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera*"), l'Amministrazione può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 58.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto in danno o di esecuzione di ufficio, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dall'Amministrazione all'Appaltatore per compiere i lavori.
7. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, non è previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione.
8. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del Capitolato Generale, è ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo 22, sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'Organo di collaudo ove costituito.

Articolo 24. Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientrano comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti delle sovrastrutture stradali.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 3, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.
5. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti atti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione dell'appalto, nonché a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.
6. Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso o indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Nessun compenso è altresì dovuto all'Appaltatore per il ripristino delle opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi sarà dovuto quando a determinare il danno avesse concorso la mancata, tardiva o inadeguata

assunzione dei necessari provvedimenti per colpa o negligenza dell'Appaltatore stesso o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità.

7. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Articolo 25. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. L'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro il termine massimo di giorni 15 dalla data della consegna, un proprio programma esecutivo dettagliato, elaborato sulla base del cronoprogramma allegato al contratto ed in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

La Direzione Lavori potrà formulare le proprie osservazioni, ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di 15 giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato diagramma riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppi di opere.

L'accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non riduce la facoltà che l'Amministrazione si riserva a norma del seguente art. 28 - comma 3.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, predisposto dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il Direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Articolo 26. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 27. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 150/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 23 - comma 1 - del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Articolo 28. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna
2. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si atterrà al programma operativo dettagliato di sviluppo esecutivo dei lavori, presentato alla Direzione Lavori e da questa approvato ai sensi del precedente art. 25 del presente Capitolato..
3. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio dell'amministrazione e/o della Direzione lavori, l'esercizio di tale facoltà non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione stessa. Ad ogni modo, l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro, di stabilirne la precedenza o il differimento entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture eventualmente escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.. In questo caso la disposizione dell'amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
4. L'esecuzione dei lavori deve, di regola, avvenire di giorno e per il numero di ore consentito dagli accordi sindacali di lavoro; tuttavia, l'Appaltatore può, per sua scelta e per ragioni di urgenza o di rispetto dei tempi contrattuali, ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, anche di notte, ove consentito dagli accordi sindacali suddetti, dandone preventiva comunicazione alla Direzione Lavori, la quale può vietare l'esercizio di tale attività qualora sussistano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
5. Salvo l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora ravvisi la necessità che l'esecuzione delle opere proceda in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale o che i lavori siano continuati ininterrottamente o che siano eseguiti in condizioni eccezionali, previa autorizzazione e su ordine scritto del Responsabile del procedimento, la Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, il quale è obbligato ad adempiere, che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 29. Anticipazioni – Incentivazioni

1. Ai sensi dell'art. 35 - comma 18 - del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione erogherà all'Appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20 % prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga l'Amministrazione alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.
2. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
4. L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste, relativi all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà

all'Appaltatore l'interessi calcolati al saggio legale vigente nel periodo intercorrente tra l'anticipazione ed il rimborso della stessa.

5. In relazione ai lavori in appalto, oggetto del presente Capitolato, anche in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato, non è consentito all'Amministrazione il riconoscimento all'Appaltatore di alcun premio di incentivazione.

Articolo 30. Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, raggiunga un importo **non inferiore al 20 % (venti per cento)** dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, dell'importo degli stati d'avanzamento precedenti e della ritenuta di cui al comma 2.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

4. L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (diconsi novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Articolo 31. Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro **giorni 60 (SESSANTA)** dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103 del D. Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 32. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Ai sensi dell'art. 29 del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Amministrazione per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano

all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'Amministrazione non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora dell'Amministrazione, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 33. Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Articolo 34. Revisione prezzi

1. In materia di revisione prezzi, ricorrendone i presupposti e le condizioni di applicabilità di legge, trovano applicazione ai lavori di che trattasi nel presente capitolato le disposizioni di cui all'art. 29 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici – del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».

Articolo 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 - comma 13 - del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 36. Lavori a misura

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata a misura, applicando alle quantità delle varie lavorazioni eseguite i corrispondenti prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegati al contratto d'appalto, di cui all'art. 8 del presente Capitolato Speciale

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. Gli oneri speciali per la sicurezza individuati a misura sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, applicati alle relative quantità.

Articolo 37. Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Articolo 38. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 29 del presente capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a misura con i relativi prezzi di contratto o, in difetto, ai

prezzi di stima. Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

Articolo 39. Disposizioni generali relative ai prezzi di lavori a misura e somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dal relativo Elenco allegato al Contratto d'appalto. Oltre a tutti gli altri oneri indicati nel Regolamento, nell'art. 5 del capitolato Generale e negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in tali prezzi si intendono compresi e compensati, perciò sono a carico dell'Appaltatore, anche:

- a) per i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, in qualsiasi punto delle aree di lavori ed a piede di qualunque opera;
- b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) per i lavori, sia a misura che a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'elenco dei prezzi allegato al contratto d'appalto.

I prezzi medesimi, come offerti e/o come diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. In qualsiasi caso comunque l'Appaltatore non avrà diritto alla revisione dei prezzi.

Articolo 40. Lavori eventuali non previsti

1. Qualora l'Amministrazione, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 44 del presente Capitolato speciale.

2. I prezzi unitari di cui al relativo Elenco allegato al Contratto d'appalto e/o quelli offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

3. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Amministrazione cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

4. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23 - comma 7 - del D. Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

5. Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

6. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

7. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

8. I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Articolo 41. Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101 - comma 2 e ss. - del D. Lgs. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Articolo 42. Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno depositati provvisoriamente in apposita area ricadente all'interno e/o anche indicata dall'Amministrazione all'esterno del cantiere e quindi saranno trasportati dall'Appaltatore nell'impianto autorizzato di trattamento e/o smaltimento più vicino.

Articolo 43. Espropriazioni

1. La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i. (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).
2. L'Amministrazione intende avvalersi dell'Appaltatore per la definizione di eventuali procedimenti di occupazione temporanea e/o di espropriazione, qualora questi si rendessero necessari in corso d'opera per nuove esigenze, ed in particolare per le seguenti incombenze inerenti alle procedure espropriative, rimanendone ogni cura ed onere a totale carico dell'Appaltatore stesso, intendendosi l'onere relativo già compreso e compensato nell'ambito delle spese generali considerate nella formulazione dei prezzi, e altresì rimanendone Essa sollevata ed indenne sotto ogni aspetto e responsabilità di fatto e/o di diritto:
 - eseguire e curare la revisione dei piani particellari, l'individuazione degli effettivi proprietari, gli eventuali atti di accordo con le Ditte e, in caso contrario, la predisposizione degli atti inerenti i provvedimenti di espropriazione definitiva, come per legge.
 - provvedere ai necessari rilievi tografico-catastali ed alla redazione dei tipi di frazionamento per ciascuna Ditta, con relativa presentazione in Catasto Erariale per la volturazione degli immobili;
 - provvedere alle occupazioni temporanee delle aree di pendice di proprietà privata interessate dall'esecuzione dei lavori in appalto e/o per accesso dal basso alle stesse, fino al piede dei fronti lapideo-terrosi oggetto d'intervento;
 - provvedere infine a quant'altro necessario per definire sotto ogni aspetto il procedimento di esproprio e/o di occupazione, incluso il pagamento di ogni indennità spettante ai sensi di legge ai Proprietari, escluso solamente l'emissione di ordinanze e/o atti coattivi di competenza della Pubblica Amministrazione, nonché il pagamento di imposte, tasse e diritti, che faranno carico all'Amministrazione;in tutto ciò operando in nome e per conto dell'Amministrazione stessa la quale, a tal fine, si riserva di dare mandato.
3. L'Amministrazione di contro rimane completamente estranea alle occupazioni temporanee da parte dell'Appaltatore delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., dovendo Esso regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna da parte della Stessa, salvo che nei casi di legge.

Articolo 44. Variazione dei lavori

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed agli elaborati da allegare al contratto, di cui al precedente articolo 8 del presente Capitolato, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione si riserva perciò ogni più ampia ed insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto, all'atto esecutivo, ai sensi dell'art. 106, comma 1 - lett. e), del D. Lgs. 50/2016, tutte quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, dovessero risultare e/o ritenesse più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale. L'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.

3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, fino all'emanazione di specifica norma, secondo le modalità già previste dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010 (ancorché abrogato dal D. Lgs. n. 50/2016).

4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, riferito al maggiore/minore importo comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

6. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "B" dell'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

8. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'Appaltatore;
- errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all'art. 45 del presente capitolato.
- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale (art. 106 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

9. L'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione. La violazione da parte dell'Appaltatore del divieto di apportare modifiche può altresì comportare, secondo la valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore stesso, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, ferma restando che in nessun caso Egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

10. Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente comma, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto.

Articolo 45. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procede, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Amministrazione, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell'art. 44 del presente capitolato.

Articolo 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010 .

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 47. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 48. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 49. Piani di sicurezza

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.
3. Ai sensi dell'art. 100 - comma 5 - del D. Lgs. 81/2008 l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 (diconsi quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2 - lettera a) - le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (diconsi quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 7 (diconsi sette) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 2 - lettera a) - l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100 - comma 5 - del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 2 - lettera b) - qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 50. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'art. 49, previsto dall'Allegato XV - punto 3.1. - del D. Lgs. 81/2008.

3. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi.
4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'Appaltatore, il quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Articolo 51. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D. Lgs. 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ai sensi dell'art. 90 - comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore e/o le imprese subappaltatrici è/sono obbligato/i a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
 - la propria idoneità tecnica – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo.
5. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 52. Subappalto

1. L'Appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dall'Amministrazione.
3. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
5. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
6. L'affidatario comunica all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'Amministrazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
7. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016..
8. Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione all'Amministrazione.

9. L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione purchè:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonchè le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

10. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subAppaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonchè copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonchè in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 - commi 5 e 6 - del D. Lgs. 50/2016.

15. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile Unico del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

16. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

17. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

19. I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

21. L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

22. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è di 15 giorni.

23. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

25. L'Amministrazione rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4 - lett. b), del D. Lgs. 50/2016, all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

26. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 89 - comma 11 - del D. Lgs. 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Articolo 53. Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 - comma 8 - del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.

3. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. L'Amministrazione ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 54. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 105 - comma 13 - del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Articolo 55. Eccezioni dell'Appaltatore

1. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si dà richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, Egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Articolo 56. Controversie

1. Ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016, qualora in corso d'opera sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma delle disposizioni di legge e/o di regolamento diventi in materia. Qualora l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui valore economico possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
2. Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il Responsabile Unico del Procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal medesimo Responsabile Unico del Procedimento entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente dell'Amministrazione e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
10. Ove le procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo non risultassero possibili e/o non arrivassero a conclusione, ai sensi dell'art. 34 - comma 1 - del Capitolato Generale, salvo che il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria, la risoluzione di tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sarà di regola deferita al Giudice competente sul luogo dove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 57. Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 205 - comma 6 - del D. Lgs. 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte dell'Amministrazione.
2. Decorso tale termine, spettano all'Appaltatore gli interessi al tasso legale.
3. Ai sensi dell'art. 32 - comma 3 - del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'Appaltatore gli interessi al tasso legale.

Articolo 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Capitolato e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme e prescrizioni

contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;

- b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione;
- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata da un ente preposto, l'Amministrazione medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e può, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute, procedere a una detrazione del 20,00 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. L'Appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. A garanzia dell'osservanza di tali obblighi è operata una ritenuta dello 0,50 % sull'importo netto progressivo dei lavori, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile. L'Amministrazione dispone il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le eventuali inadempienze accertate dall'Amministrazione stessa e/o dagli Enti competenti che lo richiedano nelle forme di legge. La ritenuta suddetta può essere svincolata in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, sempre che gli Enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

4. Ai sensi dell'art. 30 - comma 5 - del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subAppaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Ai sensi dell'art. 30 - comma 6 - del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - del D. Lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I del D. Lgs. 81/2008.

7. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti: - la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; - il ripristino delle

regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

8. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 - lett. u), del D. Lgs. 81/2008, i datori di lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

9. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

10. Ai sensi dell'art. 36 bis - comma 4 - del DL 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

11. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i), del D. Lgs. 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

12. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis - comma 2 - del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

13. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

14. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo 28 anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

15. L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Articolo 59. Esecuzione d'ufficio

1. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento di opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli articoli 340 e 341 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, l'Amministrazione avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

2. Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato articolo 341, l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

Articolo 60. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto nell'art. 107 - commi 1, 2 e 4 - del D. Lgs. 50/2016, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 - comma 7 - del D. Lgs. 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1 - lett. e), del D. Lgs. 50/2016, sono state

superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 - comma 2 - del D. Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1 - secondo e terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. Quando il Direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il Responsabile Unico del Procedimento gli assegnano un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Appaltatore i lavori ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dall'Amministrazione l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. L'Amministrazione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 61. Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 62. Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 199 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'Appaltatore il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigere uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
4. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
5. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all'art. 23 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
6. L'Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Amministrazione.. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della Amministrazione. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
7. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Amministrazione.
8. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti all'art. 63 del presente capitolato.

Articolo 63. Conto finale

Il conto finale verrà compilato dalla Direzione dei lavori entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori e, entro tale medesimo termine, verrà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza dell'Appaltatore e dello stesso Responsabile Unico del Procedimento ai sensi delle norme vigenti in materia.

Articolo 64. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Articolo 65. Termini per il collaudo

1. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102 - comma 3 - del D. Lgs. 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione.
 2. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.
 3. Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti d'esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi e/o d'ogni altro suo obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente Capitolato e/o dalle norme sopra richiamate, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.
 4. Il collaudo finale deve avere luogo entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.
 5. Approvati i collaudi riguardanti le opere in genere, e successivamente quelle differite, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante delle relative liquidazioni ed alla restituzione della cauzione e delle trattenute in misura proporzionale alle liquidazioni stesse.
 6. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli articoli 1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.
 7. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
 8. Ai sensi dell'art. 229 - comma 3 - del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102 - commi 4 e 5 - del D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
 9. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.
- Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
- Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
- Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nelle opere eseguite, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie

constatazioni che la stessa dovrà disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all'atto del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva delle aree di intervento, l'Amministrazione potrà rifiutare il collaudo della stessa ed ordinarne il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

CAPO XII - NORME FINALI

Articolo 66. Verifiche in corso d'esecuzione e misurazione dei lavori – Difetti di costruzione

1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
2. I controlli e le verifiche eseguite dalla Direzione Lavori e/o dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Amministrazione.
3. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che la Direzione Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti e/o inadeguatezze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine della Direzione Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
4. Qualora la Direzione Lavori presuma che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, salvo, in caso contrario, il diritto dello stesso al rimborso delle spese suddette e di quelle sostenute per la durezza in pristino, con esclusione di ogni altro indennizzo e/o compenso.

Articolo 67. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
2. La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, compresi : - i movimenti di terra; - l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti; - la protezione e recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico; - l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza; - le opere necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché diicoli, acque e canalizzazioni esistenti; - la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso; - l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione; - ogni altro onere relativo alla perfetta formazione, manutenzione, conservazione e rimozione finale del cantiere con ripristino delle aree nello stato ex ante.
3. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, e/o richiesti ed indicati dalla Direzione Lavori, per assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
4. L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
5. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

6. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.
7. La vigilanza e guardiana del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
8. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
9. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
10. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
11. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
12. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
13. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
14. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
15. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio relativi alle opere in genere.
16. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
17. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
18. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
19. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di 1,00x2,00 metri, recheranno impresse a colori indelebili le diciture previste per legge. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della Direzione Lavori, un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 100,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 10,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
20. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative; b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
21. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
22. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

- 23.** L'esecuzione di modelli e campionature di opere, lavori, materiali e forniture ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori e/o in sede di collaudo, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- 24.** L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- 25.** La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- 26.** Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- 27.** Il ricevimento di eventuali materiali e forniture esclusi dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- 28.** La custodia di eventuali opere escluse dall'appalto e/o eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- 29.** L'autorizzazione al libero accesso al Responsabile Unico del Procedimento ed al personale addetto dell'Amministrazione o incaricato dalla stessa, alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- 30.** La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento nel formato 18 x 24.
- 31.** L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 - Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19, e successive eventuali modifiche ed integrazioni) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
- 32.** La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 33.** La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato precedentemente nel presente Capitolato.
- 34.** Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- 35.** Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture, solamente esclusi gli onorari spettanti ai collaudatori designati.
- 36.** Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- 37.** Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- 38.** L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto.
- 39.** Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 40.** Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- 41.** L'esecuzione di indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dai lavori, che si rendano eventualmente necessarie a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche degli stessi.
- 42.** La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui campioni di calcestruzzo, barre d'acciaio per c.a. e materiali metallici strutturali, impiegati nell'esecuzione dei lavori, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

43. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

44. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori e delle verifiche delle varie strutture eseguite, che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore, compreso l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.

45. Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

46. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

47. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

48. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 23 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità alle normative vigenti per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

49. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

50. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

51. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altro Appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

52. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

53. La predisposizione e trasmissione al Responsabile del Procedimento, prima della stipula del contratto, di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, nonché di un Piano Operativo di Sicurezza relativo alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, costituente piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza.

54. L'affissione in cantiere di copia della notifica preliminare di cui all'articolo 11 dello stesso D.L.vo 494/96 (custodia a disposizione dell'organo di vigilanza).

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Articolo 68. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato a:

- a) intervenire alle misure, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell'art. 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
 - c) consegnare al Direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell'art. 186 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
 - d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 187 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
2. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Articolo 69. Discordanze negli atti contrattuali – Prestazioni alternative

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di rappresentazione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
2. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate nell'ordine dagli atti seguenti: 1. Contratto; 2. Capitolato Speciale d'Appalto; 3. Elenco Prezzi; 4. Disegni.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
4. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Articolo 70. Proprietà degli oggetti ritrovati

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, l'Amministrazione, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri o nella sede dei lavori stessi.
2. Dell'eventuale ritrovamento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori ed all'Amministrazione per le opportune disposizioni.
3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso, senza ordine scritto della Direzione Lavori e/o autorizzazione dell'Amministrazione, demolire o comunque alterare né rimuovere gli oggetti ritrovati, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
4. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal presente Capitolato.
5. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione degli oggetti ritrovati e dei luoghi di ritrovamento ed anche per eventuali speciali operazioni che fossero espressamente ordinate dalla Direzione Lavori e/o dall'Amministrazione al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Articolo 71. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.

Articolo 72. Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Articolo 73. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 .
 2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.
-

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU			
	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. n.° 15/2015) già Provincia Regionale di Enna SETTORE III - "Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici"		 PROVINCIA VINCITRICE DEL PREMIO Edizione 2006 categoria Province d'Italia
OGGETTO:	<i>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PROSPETTO E DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. "P. FARINATO" DI ENNA. CUP G72B22000970001</i>		
elaborato		allegato	
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		4	
N. Protocollo	data	aggiornamento	scala
	9 novembre 2022		
FIGURE PROFESSIONALI	VISTI		
<i>Il Responsabile Unico del Procedimento</i>	Approvato con Parere Tecnico n.° _____ del _____ Registro del III Settore "Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici" Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Basilio POLITI		
Geom. Basilio POLITI			
<i>Il Progettista</i>			
Ing. Claudio CATANIA			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad al ... ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio PROSPETTO ESTERNO su viale Diaz (H/peso=(18,50+18,00)/2) ingresso (maggiore altezza) su via Aidone su via delle Province su piazza Kennedy PROSPETTO CORTILE da sez. X1-X1 da sez. X2-X2 (H/peso=(18+20,00)/2) da sez. Y1-Y1 da sez. Y2-Y2 per corpo scala (con maggiore altezza) TUNNEL							
			50,850		18,250	928,013		
			9,950		2,000	19,900		
			50,850		18,000	915,300		
			59,000		18,000	1'062,000		
			59,000		20,000	1'180,000		
			30,300		18,000	545,400		
			20,000		18,000	360,000		
			10,300		19,000	195,700		
			27,800		18,000	500,400		
			27,800		18,000	500,400		
			8,000		2,000	16,000		
		2,000	15,100		6,000	181,200		
	SOMMANO m²					6'404,313	8,27	52'963,67
2 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in oper ... o dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni calcolato pari a tre mesi per ogni lato Vedi voce n° 1 [m² 6 404.313] SOMMANO m²							
		3,000				19'212,939		
						19'212,939	1,64	31'509,22
	A R I P O R T A R E							84'472,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'472,89
3 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 1 [m² 6 404.313]					6'404,313		
	SOMMANO m²					6'404,313	3,64	23'311,70
4 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. su viale diaz ingresso e rampa		17,000	2,000		34,000		
	su via Aidone		3,000	2,000		6,000		
	su via delle Province		6,000	2,000		12,000		
	su cortile interno	2,000	3,000	2,000		12,000		
	SOMMANO m²					64,000	24,91	1'594,24
5 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 1 [m² 6 404.313]					6'404,313		
	SOMMANO m²					6'404,313	2,95	18'892,72
6 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eve ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per la rimozione delle piastrelle del prospetto esterno prospetto si viale Diaz		21,500		9,780	210,270		
	a detrarre infissi		21,400		9,780	209,292		
	a detrarre superficie già rimossa a seguito di adeguamento sismico pari	-24,000		1,420	2,360	-80,429		
	A R I P O R T A R E					339,133		128'271,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					339,133		128'271,55
	a n. 54 diatoni delle dimensioni di cm(100x100), n. 4 fasce di rinforzo verticali e n. 2 fasce di rinforzo orizzontali	-54,000		1,000	1,000	-54,000		
		-4,000	9,780		0,500	-19,560		
		-1,000	21,500		0,500	-10,750		
		-1,000	21,400		0,500	-10,700		
	prospetto su via delle Province		57,000		9,780	557,460		
	a detrarre infissi	-26,000		1,420	2,360	-87,131		
	a detrarre superficie già rimossa a seguito di adeguamento sismico pari a n. 78 diatoni delle dimensioni di cm(100x100) e n. 1 fascia di rinforzo orizzontali e n. 6 fasce di rinforzo verticali	-78,000		1,000	1,000	-78,000		
		-1,000	57,000		0,500	-28,500		
		-6,000	9,780		0,500	-29,340		
	prospetto su via Aidone		51,450		9,780	503,181		
	a detrarre infissi	-28,000		1,420	2,360	-93,834		
	a detrarre superficie già rimossa a seguito di adeguamento sismico pari a n. 53 diatoni delle dimensioni di cm(100x100) e n. 1 fascia di rinforzo orizzontali e n. 11 fasce di rinforzo verticali	-53,000		1,000	1,000	-53,000		
		-1,000	51,450		0,500	-25,725		
		-8,000	4,300		1,000	-34,400		
		-3,000	9,780		0,500	-14,670		
	prospetto su piazza Kennedy		57,000		9,780	557,460		
	a detrarre infissi	-20,000		1,420	2,360	-67,024		
		-4,000		2,120	2,360	-20,013		
	a detrarre superficie già rimossa a seguito di adeguamento sismico pari a n. 62 diatoni delle dimensioni di cm(100x100) e n. 1 fascia di rinforzo orizzontali e n. 4 fasce di rinforzo verticali	-62,000		1,000	1,000	-62,000		
		-1,000	57,000		0,500	-28,500		
		-4,000	9,780		0,500	-19,560		
	Sommano positivi m²					2'037,663		
	Sommano negativi m²					-817,136		
	SOMMANO m²					1'220,527	11,11	13'560,05
7 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione							
	A R I P O R T A R E							141'831,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'831,60
	dell'eventuale sottostrato di collan ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. ZOCOLATURA INTERMEDIA per la rimozione delle residue lastre di marmo del prospetto esterno prospetto si viale Diaz		21,500 21,400		4,500 4,500	96,750 96,300		
	pilastrini ingresso *(par.ug.=4*4)	16,000	0,550		5,200	45,760		
			7,950		18,120	144,054		
	a detrarre infissi	-12,000 -2,000	2,120	1,420	2,360 3,360	-40,214 -14,246		
	a detrarre superficie già rimossa a seguito di adeguamento sismico pari a n. 24 diatoni delle dimensioni di cm(100x100), n. 4 fasce di rinforzo verticali e n. 1 fasce di rinforzo orizzontali	-24,000 -4,000 -1,000 -1,000	4,500 21,500 21,400	1,000	1,000 0,500 0,500 0,500	-24,000 -9,000 -10,750 -10,700		
	prospetto su via delle Province		57,000		4,500	256,500		
	a detrarre infissi	-11,000 -2,000		1,420 1,700	2,360 2,500	-36,863 -8,500		
	a detrarre superficie già rimossa a seguito di adeguamento sismico pari a n. 39 diatoni delle dimensioni di cm(100x100) e n 1 fascia di rinforzo orizzontali e n. 6 fasce di rinforzo verticali	-39,000 -1,000 -6,000	57,000 4,500	1,000	1,000 0,500 0,500	-39,000 -28,500 -13,500		
	prospetto su via Aidone		51,450		4,500	231,525		
	a detrarre varco	-1,000	2,850		3,960	-11,286		
	a detrarre infissi	-4,000 -7,000		1,700 1,420	2,500 2,360	-17,000 -23,458		
	a detrarre superficie già rimossa a seguito di adeguamento sismico pari a n. 26 diatoni delle dimensioni di cm(100x100) e n 1 fascia di rinforzo orizzontali e n. 11 fasce di rinforzo verticali	-26,000 -1,000 -2,000	51,450 4,500	1,000	1,000 0,500 0,500	-26,000 -25,725 -4,500		
	A R I P O R T A R E					527,647		141'831,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					527,647		141'831,60
		-3,000	4,500		1,000	-13,500		
	prospetto su piazza Kennedy							
	a detrarre infissi		57,000		4,500	256,500		
		-10,000		1,420	2,360	-33,512		
		-2,000		2,120	2,360	-10,006		
	a detrarre superficie già rimossa a seguito di adeguamento sismico pari a n. 31 diatoni delle dimensioni di cm(100x100) e n. 1 fascia di rinforzo orizzontali e n. 4 fasce di rinforzo verticali	31,000		1,000	1,000	31,000		
		-1,000	57,000		0,500	-28,500		
		-4,000	9,780		0,500	-19,560		
	ZOCCOLATURA DI BASE per la rimozione delle residue lastre di marmo del prospetto esterno							
	prospetto si viale Diaz							
	(H/peso=(2,05+1,43)/2)		21,500		1,740	37,410		
	(H/peso=(1,10+0,70)/2)		21,400		0,900	19,260		
	prospetto su via delle Province							
	(H/peso=(0,70+0,95)/2)		57,000		0,825	47,025		
	a detrarre infissi							
		-2,000		1,700	0,700	-2,380		
	prospetto su via Aidone							
	(H/peso=(0,95+2,70)/2)		51,450		1,825	93,896		
	a detrarre varco	-1,000	2,850		1,500	-4,275		
	a detrarre infissi	-1,000		2,040	2,110	-4,304		
		-7,000		1,050	2,300	-16,905		
		-1,000		1,380	2,500	-3,450		
	prospetto su piazza Kennedy							
	(H/peso=(2,75+2,05)/2)		57,000		2,400	136,800		
	a detrarre infissi	-6,000		2,000	0,580	-6,960		
	Sommano positivi m²					1'492,780		
	Sommano negativi m²					-486,594		
	SOMMANO m²					1'006,186	19,44	19'560,26
8 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm per la rimozione dell'intonaco ammalorato al fine di poter regolarizzare la superficie di contatto con cappotto esterno							
	A R I P O R T A R E							161'391,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							161'391,86
9 09.01.08	valutato pari al 70 % della superficie dismessa e per 2 cm. di spessore Vedi voce n° 6 [m² 1 220.527] Vedi voce n° 7 [m² 1 006.186]	0,700 0,700			2,000 2,000	1'708,738 1'408,660		
	SOMMANO m² x cm					3'117,398	4,07	12'687,81
	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diam ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per la regolarizzazione del prospetto esterno a seguito della dismissione della piastrelle e delle lastre di marmo							
	Vedi voce n° 6 [m² 1 220.527] Vedi voce n° 7 [m² 1 006.186]					1'220,527 1'006,186		
	SOMMANO m²					2'226,713	24,51	54'576,74
10 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm prospetto esterno INTERNO CORTILE rimozione delle parti di superfici piu' degradate per uno spessore di cm. 2	2,000			1000,000	2'000,000		
	SOMMANO m² x cm					2'000,000	4,07	8'140,00
11 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diam ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	PROSPETTO CORTILE							
	PROSPETTO X1-X1							
	a detrarre infissi			30,300	17,180	520,554		
		-17,000 -7,000 -2,000		1,420 2,120 1,420	2,360 1,160 4,150	-56,970 -17,214 -11,786		
	A R I P O R T A R E					434,584		236'796,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					434,584		236'796,41
	PROSPETTO X2-X2			21,100	17,180	362,498		
	(H/peso=(19,70+17,18)/2)			9,230	18,440	170,201		
	a detrarre infissi							
		-21,000		1,420	2,360	-70,375		
		-2,000		1,300	0,600	-1,560		
		-1,000		1,300	3,000	-3,900		
	PROSPETTO Y1-Y1			27,840	17,260	480,518		
	a detrarre infissi							
		-22,000		1,420	2,360	-73,726		
		-1,000		1,250	3,220	-4,025		
	PROSPETTO Y2 -Y2			27,840	17,180	478,291		
				5,500	3,350	18,425		
	a detrarre infissi							
		-18,000		1,420	2,360	-60,322		
		-4,000		2,120	2,360	-20,013		
		-1,000		2,000	3,200	-6,400		
	TUNNEL INGRESSO DA VIA AIDONE							
	pareti	2,000		15,100	6,100	184,220		
	soffitto			3,900	15,100	58,890		
	Sommano positivi m²					2'273,597		
	Sommano negativi m²					-326,291		
	SOMMANO m²					1'947,306	24,51	47'728,47
12 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 11 [m² 1 947.306]					1'947,306		
	SOMMANO m²					1'947,306	8,76	17'058,40
13 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui							
	A R I P O R T A R E							301'583,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							301'583,28
14 21.01.07	PROSPETTO CORTILE Vedi voce n° 11 [m² 1 947.306]					1'947,306		
	SOMMANO m²					1'947,306	38,02	74'036,57
	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collan ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per la dismissione delle lastre di marmo relative al foro finestra ad eccezione della soglia							
	prospetto su viale Diaz piano primo e secondo * (lung.=2,30+2,30+1,30)	24,000	5,900		0,300	42,480		
	(lung.=3,30+2,00+3,30)	2,000	8,600		0,300	5,160		
	prospetto su via Aidone piano terra - *(lung.=2,15+1,30+2,15)	7,000	5,600		0,300	11,760		
	piano primo *(lung.=2,30+1,30+2,30)	14,000	5,900		0,300	24,780		
	piano secondo *(lung.=2,30+1,30+2,30)	14,000	5,900		0,300	24,780		
	prospetto su piazza Kennedy piano primo *(lung.=2,30+1,30+2,30)	10,000	5,900		0,300	17,700		
	(lung.=2,30+2,00+2,30)	2,000	6,600		0,300	3,960		
	piano secondo *(lung.=2,30+1,30+2,30)	10,000	5,900		0,300	17,700		
	(lung.=2,30+2,00+2,30)	2,000	6,600		0,300	3,960		
	prospetto su via delle Province piani primo e secondo (lung.=2,30+1,30+2,30)	26,000	5,900		0,300	46,020		
	SOMMANO m²					198,300	19,44	3'854,95
15 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. per la rimozione delle ringhiere ai piani terra							
	prospetto su via Aidone							
	A R I P O R T A R E							379'474,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							379'474,80
16 07.01.03	seminterrato	7,000	2,250		1,000	15,750		
		1,000	0,850		1,000	0,850		
	piano terra	10,000	1,300		2,300	29,900		
	prospetto su piazza Kennedy	10,000	1,300		2,300	29,900		
	piano terra	2,000	2,000		2,300	9,200		
	prospetto su via delle Province	11,000	1,300		2,300	32,890		
	SOMMANO m²					118,490	8,04	952,66
	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. ricollocazione delle inferite dopo la collocazione del cappotto valutate pari a 100 Kg per ogni inferriata	41,000			100,000	4'100,000		
	SOMMANO kg					4'100,000	3,02	12'382,00
17 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diam ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per la regolarizzazione dell'intonaco a seguito delle lastre del foro finestra Vedi voce n° 14 [m² 198.300]					198,300		
	SOMMANO m²					198,300	24,51	4'860,33
18 12.02.08.006	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante e fonoisolante a "cappotto", su superfici esterne verticali e sub-orizzontali, certificato secondo ... olidamento dei supporti sono da computarsi a parte. - Finitura con intonaco antimuffa e antialga. pannelli spessore 6 cm PROSPETTO SU VIALE DIAZ (H/peso=(17,15+15,80)/2)			50,850	16,475	837,754		
	A R I P O R T A R E					837,754		397'669,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					837,754		397'669,79
	a detrarre infissi			7,950 5,500	2,450 2,820	19,478 15,510		
		-36,000		1,420	2,360	-120,643		
		-2,000	2,120		3,360	-14,246		
		-1,000	2,120		4,370	-9,264		
	PROSPETTO SU VIA AIDONE (H/peso=(16,05+17,80)/2)			51,450	16,925	870,791		
	a detrarre varco	-1,000	2,850		5,700	-16,245		
	a detrarre infissi	-1,000		1,300	1,900	-2,470		
		-33,000		1,420	2,360	-110,590		
		-1,000		1,420	1,500	-2,130		
		-1,000		2,080	2,410	-5,013		
		-1,000		1,380	2,860	-3,947		
	PROSPETTO SU VIA DELLE PROVINCE (H/peso=(15,80+16,05)/2)			57,000	15,925	907,725		
				8,500	2,200	18,700		
				3,800	2,000	7,600		
				0,400	10,300	4,120		
	a detrarre infissi	-37,000		1,420	2,360	-123,994		
		-2,000		1,300	2,300	-5,980		
	PROSPETTO SU PIAZZA KENNEDY (H/peso=(17,80+17,15)/2)			57,000	17,475	996,075		
				8,500	2,200	18,700		
				3,800	2,000	7,600		
				0,400	10,300	4,120		
	a detrarre infissi	-30,000		1,420	2,360	-100,536		
		-6,000		2,120	2,360	-30,019		
	Sommano positivi m²					3'708,173		
	Sommano negativi m²					-545,077		
	SOMMANO m²					3'163,096	117,85	372'770,86
19 12.02.09	Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.8, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm. - per ogni cm di spessore per ulteriori 5 cm. Vedi voce n° 18 [m² 3 163.096]	5,000				15'815,480		
	SOMMANO m²					15'815,480	4,00	63'261,92
20 12.02.08.001	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante e fonoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub- orizzontali, conformi ad un ETA							
	A R I P O R T A R E							833'702,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							833'702,57
	(European Technical Asse ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga per la realizzazione delle spallette delle finestre							
	prospetto su viale Diaz							
	piano terra primo e secondo *							
	(lung.=2,30+2,30+1,30)	36,000	5,900		0,410	87,084		
	(lung.=3,30+2,00+3,30)	3,000	8,600		0,410	10,578		
	prospetto su via Aidone							
	piano terra - *(lung.=2,15+1,30+2,15)	7,000	5,600		0,410	16,072		
	piano primo *(lung.=2,30+1,30+2,30)	14,000	5,900		0,410	33,866		
	piano secondo *(lung.=2,30+1,30+2,30)	14,000	5,900		0,410	33,866		
	prospetto su piazza Kennedy							
	piano terra *(lung.=2,30+1,30+2,30)	10,000	5,900		0,410	24,190		
	piano primo *(lung.=2,30+1,30+2,30)	10,000	5,900		0,410	24,190		
	(lung.=2,30+2,00+2,30)	2,000	6,600		0,410	5,412		
	piano secondo *(lung.=2,30+1,30+2,30)	10,000	5,900		0,410	24,190		
	(lung.=2,30+2,00+2,30)	2,000	6,600		0,410	5,412		
	prospetto su via delle Province							
	piano terra *(lung.=2,30+1,30+2,30)	11,000	5,900		0,410	26,609		
	piani primo e secondo (lung.=2,30+1,30+2,30)	26,000	5,900		0,410	62,894		
	SOMMANO m²					354,363	105,24	37'293,16
21 A.P.05	Fornitura e posa in opera di davanzale coibentato tipo COVER APP o similari, profondità davanzale fino a 50 cm, realizzato secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D. ... per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Prospetto su viale Diaz							
	piano terra	12,000		1,300		15,600		
	piano primo	12,000		1,300		15,600		
	piano secondo	12,000		1,300		15,600		
	prospetto su via Aidone							
	piano terra	10,000		1,300		13,000		
	A R I P O R T A R E					59,800		870'995,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,800		870'995,73
	piano primo	14,000		1,300		18,200		
	piano secondo	14,000		1,300		18,200		
	prospetto su piazza Kennedy							
	piano terra	11,000		1,300		14,300		
		1,000		2,000		2,000		
	piano primo	11,000		1,300		14,300		
		1,000		2,000		2,000		
	piano secondo	11,000		1,300		14,300		
		1,000		1,300		1,300		
	prospetto su via delle Province							
	piano terra	11,000		1,300		14,300		
	piano primo	13,000		1,300		16,900		
	piano secondo	13,000		1,300		16,900		
	SOMMANO ml					192,500	110,23	21'219,28
22 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. cortile interno rete fi 8 cm. 20*20 = 3.95 Kg/mq		3,950		900,000	3'555,000		
	SOMMANO Kg					3'555,000	3,45	12'264,75
23 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (U ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici cortile interno				900,000	900,000		
	SOMMANO m²					900,000	15,38	13'842,00
24 06.02.04.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta a perfetta regola d'arte. - spessore compreso fra 28 e 35 mm. per elementi di formato 20x40 cm o 30x40 cm o 30x50 cm cortile interno				900,000	900,000		
	A R I P O R T A R E					900,000		918'321,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					900,000		918'321,76
	SOMMANO m²					900,000	79,99	71'991,00
25 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm piano seminterrato ambienti ove è presente la risalita d'acqua a causa del non funzionamento delle pompe sommerse		500,000			500,000		
	SOMMANO m² x cm					500,000	4,07	2'035,00
26 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 25 [m² x cm 500.000]					500,000		
	SOMMANO m²					500,000	22,03	11'015,00
27 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm pluviali cortile interno	8,000	18,000			144,000		
	su pubblica via	18,000	18,000			324,000		
	SOMMANO m					468,000	21,74	10'174,32
28 08.02.01.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricam ... 0,90 per singolo battente. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0							
	A R I P O R T A R E							1'013'537,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'013'537,08
29 21.01.16	W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 CORPO IN AMPLIAMENTO piano interrato	6,000	2,950		1,100	19,470		
		1,000	1,750		1,100	1,925		
		1,000	0,950		1,100	1,045		
	piano rialzato	6,000	1,400		2,400	20,160		
		6,000	1,400		2,400	20,160		
	piano primo	8,000	1,400		2,400	26,880		
		8,000	1,400		2,400	26,880		
	piano secondo	8,000	1,400		2,400	26,880		
		8,000	1,400		2,400	26,880		
	SOMMANO m²					170,280	464,76	79'139,33
	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. corpo in ampliamento Vedi voce n° 28 [m² 170.280]					170,280		
						170,280	16,09	2'739,81
	Fornitura e posa di sistema di isolamento e coibentazione per cassonetti tapparelle, con pannelli isolanti idonei a limitare le dispersioni termiche e migliorare l'insonorizzazion ... ue tipo di cassonetto. Tale sistema è ideale per prevenire fenomeni di condensa e muffa provocati dagli sbalzi termici. corpo in ampliamento per la coibentazione del cassonetto ove verranno sostituiti gli infissi piano interrato	6,000	2,950			17,700		
		1,000	1,750			1,750		
		1,000	0,950			0,950		
		6,000	1,400			8,400		
		6,000	1,400			8,400		
		8,000	1,400			11,200		
		8,000	1,400			11,200		
	A R I P O R T A R E					59,600		1'095'416,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,600		1'095'416,22
	piano secondo	8,000	1,400			11,200		
		8,000	1,400			11,200		
		8,000	1,400			11,200		
	SOMMANO m.					93,200	144,39	13'457,15
31	Tinteggiatura per interni con							
11.01.01	pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. ambienti maggiormente degradati				7500,000	7'500,000		
	SOMMANO m²					7'500,000	5,89	44'175,00
32	Lavori di difficile e preventiva							
LISTE	valutazione da compensarsi a liste					1,000		
	SOMMANO Caduna					1,000	20'000,00	20'000,00
33	Tettoia a protezione zone di lavoro							
26.01.14	esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenient ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.		5,000	5,000		25,000		
	SOMMANO m²					25,000	20,84	521,00
34	Recinzione di cantiere alta cm 200,							
26.01.27	adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica oppo ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.		20,000			20,000		
	SOMMANO m²					20,000	48,95	979,00
35	Lampeggiante da cantiere a led di							
26.03.04	colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e							
	A R I P O R T A R E							1'174'548,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O							1'174'548,37		
	posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		15,000			15,000	35,61	534,15		
	SOMMANO cad					15,000				
36	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00		5,000			5,000	73,20	366,00		
26.03.02.002	SOMMANO cad					5,000				
37	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conf ... i autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.					0,030	36,616	38,71		
21.01.25	Vedi voce n° 6 [m² 1 220.527]					0,030	30,186			
	Vedi voce n° 7 [m² 1 006.186]									
	Vedi voce n° 8 [m² x cm 3 117.398]									
	*(lung.=1/2)					0,500	31,174			
	Vedi voce n° 10 [m² x cm 2 000.000] *(lung.=1/2)					0,500	20,000			
	Vedi voce n° 14 [m² 198.300]					0,030	5,949			
	Vedi voce n° 25 [m² x cm 500.000]					0,030	15,000			
	Vedi voce n° 29 [m² 170.280]					0,070	11,920			
	varie					10,000	10,000			
	SOMMANO m³						160,845			
	Parziale LAVORI A MISURA euro									
	T O T A L E euro						1'181'674,83			

	A R I P O R T A R E									

COMMITTENTE:

[illegible]